

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 787**

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2001**

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

## **INDICE**

|                                 |             |   |
|---------------------------------|-------------|---|
| Relazione .....                 | <i>Pag.</i> | 3 |
| Analisi tecnico-normativa ..... | »           | 4 |
| Relazione tecnica .....         | »           | 5 |
| Disegno di legge .....          | »           | 6 |
| Decreto-legge .....             | »           | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'allegato decreto-legge, costituito da due articoli, reca una norma di proroga del termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

Con il suddetto decreto legislativo sono state emanate disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, riguardante il comune di Napoli.

In particolare, l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo ha previsto, in deroga all'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, una proroga di due anni dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

Poichè il periodo di proroga concesso sta ora per arrivare alla sua scadenza (30 ottobre 2001), si ritiene necessario che il termine in questione venga prorogato di un anno.

Invero, gli interventi di ricostruzione contemplati dal titolo VIII della legge n. 219 del 1981 sono in fase di avanzata conclusione, nonostante le difficoltà dovute sia alla complessità delle procedure, sia al notevole contenzioso sollevato dalle ditte espropriate e sia, da ultimo, dall'intervenuto trasferimento

di competenze tra il funzionario delegato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e gli enti pubblici.

Si sottolinea, peraltro, che qualora la proroga non intervenisse prima del termine di scadenza si verificherebbero gravi conseguenze, quali il mancato completamento dei programmi di intervento con la vanificazione di tutta l'attività fin qui svolta e, inoltre, una responsabilità civile per la pubblica amministrazione, per effetto della sopravvenuta illegittimità delle procedure ancora in corso, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni a favore degli antichi proprietari.

La suddetta proroga dei termini pertanto, non solo non comporta oneri per l'erario, ma ove non venga consentita, determinerebbe un danno irreversibile per la assai probabile richiesta di retrocessione dei beni in capo ai proprietari, nonostante che le opere pubbliche siano ormai prossime al loro completamento.

In relazione a quanto sopra illustrato si è ritenuto necessario predisporre un apposito provvedimento che disponga la protrazione ancora di un anno, e cioè fino al termine del 30 ottobre 2002, non più prorogabile, dell'efficacia dei citati decreti di occupazione d'urgenza.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'intervento normativo si è reso necessario in considerazione del fatto che i programmi di ricostruzione contemplati dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono in fase di avanzata conclusione, nonostante le difficoltà incontrate, dovute sia alle complessità delle procedure, sia al notevole contenzioso sollevato dalle ditte espropriate e sia, da ultimo, dall'intervenuto trasferimento di competenze tra il funzionario delegato dal CIPE e gli enti pubblici succeduti nella titolarità delle opere e degli interventi da completare.

Il provvedimento d'urgenza non contrasta con i principi costituzionali, e neppure con leggi vigenti se si eccettua l'ulteriore deroga temporale già disposta con il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

Lo strumento tecnico-normativo adottato è l'unico consentito allo stato dei fatti, atteso che la proroga riguarda disposizioni transitorie contenute nell'articolo 9 del già citato decreto legislativo n. 354 del 1999.

D'altra parte, l'emanazione del decreto-legge in questione non deroga neppure al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, posto che la sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 59 dello stesso testo unico, è procrastinata al 1° gennaio 2002.

## RELAZIONE TECNICA

La proroga dei termini di vigenza dei decreti di occupazione di urgenza non comporta oneri per l'erario e, ove non consentita, si determinerebbe un danno notevole in capo agli enti esproprianti, per l'assai probabile richiesta di retrocessione dei beni da parte dei proprietari, nonostante che le opere pubbliche previste dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, siano ormai prossime al loro completamento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001.*

**Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, recante disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al predetto titolo VIII;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a non vanificare l'efficacia dei provvedimenti adottati per assicurare la disponibilità delle aree su cui insistono interventi giunti alla fase conclusiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, prorogati di due anni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI